

**20. Sentenza 9 aprile 1919 della seconda sezione civile
nella causa Frapolli contro Frapolli.**

L'azione di attribuzione al padre con effetti di stato civile di figlio illegittimo nato prima dell'entrata in vigore del CCS è retta dal diritto di famiglia anteriore (art 13 cap. 2 tit. fin.); invece l'azione tendente a far constatare la filiazione legittima è sottoposta al CCS anche se il figlio è nato sotto l'antico regime (art. 12 tit. fin.). — L'inesattezza di un'iscrizione nel registro di stato civile può essere proposta anche incidentalmente. Condizioni e limiti della forza probatoria di questi registri, specialmente del registro B. Il valore probatorio del possesso di stato è determinato dal diritto cantonale.

A. — Maria Frapolli è nata il 12 novembre 1877 nella città di Messico. La sua fede di battesimo, rilasciata dal parroco della chiesa del Sagrario, certifica che è figlia legittima di Giuseppe Frapolli e di Carmen Saint-Amad: ma da quell'atto non risulta, da chi l'officiante avesse quelle indicazioni, nè se il padre della neonata fosse presente al battesimo. Giuseppe Frapolli, oriundo di Lopagno, Cantone Ticino, tenore di grido, era allora congiunto in legittimo matrimonio con altra donna, Lucia Ricca, dalla quale, nelle sue peregrinazioni artistiche attraverso il mondo, viveva separato, convivendo maritalmente colla Saint-Amad, pure cantatrice, che esso dava dappertutto come propria moglie. La morte di Carmen Saint-Amad avvenne in Milano nel 1880: fu iscritta nel registro dei decessi di quella città come persona nubile. Nel 1886 fu pronunciato in Lugano il divorzio tra Lucia Ricca e Giuseppe Frapolli, il quale passò ad altre nozze. Nel frattempo Maria Frapolli, trasportata da piccina in Italia, veniva allevata ed educata per cura ed a carico di Giuseppe Frapolli, il quale le lasciò sempre credere che era sua figlia legittima. Maria Frapolli, cresciuta in età, diedesi essa pure all'arte vivendo all'estero, ultimamente in Italia ed in Francia. I buoni rapporti col

padre cessarono poscia che ella intese passare a nozze contro la di lui volontà. In quel turno di tempo essa, per il tramite della Legazione Svizzera in Parigi, ebbe conoscenza della sua fede di battesimo sopraccitata, la quale, sempre per l'intervento di detta legazione, fu iscritta il 1° gennaio 1915 nel registro B di stato civile di Lopagno nei termini seguenti: « Il 12 novembre 1877 è nata a Messico Frapolli Maria del Carmine, figlia legittima di Giuseppe Frapolli e di Anna Carmen Saint-Amad, sua moglie. »

B. — Con petizione 3 ottobre 1916 Maria Frapolli convenne in giudizio Giuseppe Frapolli davanti il Tribunale di Appello in Lugano domandando:

1° L'attrice è riconosciuta e confermata quale figlia legittima del convenuto con tutti i diritti inerenti.

2° Subordinatamente: Il convenuto è condannato a pagare all'attrice una somma di 100 000 fr. ed accessori.

C. — Il 22 novembre 1918 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino respinse la petizione: donde il presente appello interposto nei termini e nei modi di legge.

Considerando in diritto:

1° — Onde determinare i limiti della competenza di questa Corte, occorre anzitutto stabilire la natura dell'azione e lo scopo cui tende: compito questo assai arduo nei confronti della domanda principale, data la posizione alquanto ambigua assunta dall'attrice nel corso della causa, incertezza che si ripercuote persino nelle conclusioni della petizione (vedi sotto lettera B). Stando alle allegazioni della petizione, non sembra che l'attrice avesse inteso proporre un'azione in constatazione di uno stato di figlia legittima già esistente: la petizione infatti (pagina 18) dichiara che l'attrice è una figlia adulterina al beneficio di una falsa dichiarazione di stato civile (evidentemente, le iscrizioni nel Messico ed in Lopagno): essa chiede che il convenuto la *riconosca* figlia legittima, la metta al beneficio di figlia legittima, metta in ordine

il suo stato civile ecc., se pur vuol sfuggire all' azione per risarcimento dei danni, proposta subordinatamente. Ma anche compreso in questo senso l'intento dell'attrice è assai dubbio: dubbio è infatti se l'attrice intende che il convenuto le riconosca e attribuisca *direttamente* lo stato di figlia legittima ed i diritti inerenti o che il giudice l'abbia ad attribuire al padre cogli effetti di stato civile analogamente a quanto dispone l'art. 323 CC per i figli illegittimi. Compresa in quest'ultimo senso, sotto il quale aspetto fu specialmente considerata dall'istanza cantonale, l'azione non sarebbe proponibile in questa sede perchè da giudicarsi, come rettamente ritieni in sede cantonale, secondo il diritto anteriore al CC, dunque secondo il diritto cantonale (art. 13 al. 2 tit. fin. CC). A ciò nulla potrebbe mutare la circostanza che nei rapporti internazionali tale azione sarebbe retta dal diritto del paese d'origine: perchè, appunto, in forza dell'art. 13 tit. fin. CC, questo diritto sarebbe pur sempre il diritto ticinese vigente prima dell'entrata in vigore del CC.

Nelle conclusioni l'attrice ha assunto una posizione alquanto diversa. Essa sembra bensì voler ammettere che dalle emergenze processuali non risulterebbe dimostrato un matrimonio tra il convenuto e la Saint-Amad: ma aggiunge poi subito, avere la « convinzione morale » del contrario (pag. 7 e 8 delle conclusioni) e dà opera a dimostrarlo. Non puossi pretendere che questo mutamento nel fondamento dell'azione sia inammissibile per motivi d'ordine, poichè l'istanza cantonale, sola interprete della procedura, ne ha discusso i presupposti e cioè quelli di valido matrimonio tra il convenuto e la Saint-Amad ed ha respinta l'ipotesi per mancanza di prova. Ora, sotto quest'ultimo aspetto, la domanda dell'attrice si presenterebbe come azione tendente a far constatare la filiazione legittima dell'attrice, vale a dire il fatto che essa sarebbe nata dalle giuste nozze del convenuto colla Saint-Amad: si tratterebbe quindi di una azione di stato sottoposta, secondo l'art. 8 della legge federale 25 giugno 1891

sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti, alla legislazione ed alla giurisdizione del luogo d'origine. Per riguardo poi al diritto transitorio occorrerebbe far capo all'art. 12 del tit. fin. CC, secondo il quale i diritti dei genitori e dei figli sono soggetti alla legge nuova anche ove fossero sorti prima di essa. Ma, in realtà, nel caso in esame non sono in litigio gli effetti di un rapporto di filiazione esistente, sebbene solo la questione pregiudiziale, se tra il convenuto e la Saint-Amad si sia mai addivenuto a valido matrimonio: questione questa che, ove questo preteso matrimonio esistesse tuttora e non fosse stato sciolto dalla morte dell'uno dei pretesi conjugi (Saint-Amad) prima dell'entrata in vigore del CC, non sarebbe retta solo dall'antico diritto ma da quella combinazione del diritto antico e del nuovo più efficace per la validità di esso (art. 8 lemma 3 lit. fin. CC), di modo che la questione dovrebbe soggiacere, entro questi limiti, alla conoscenza di questa Corte. Se non che è pacifico in atti che la Saint-Amad venne a morire già nel 1880 e con ciò il preteso matrimonio fu sciolto. Quindi è che anche questa questione sfugge all'indagine di questa Corte e solo resta ad esaminare quali siano gli effetti giuridici dell'iscrizione della fede di battesimo dell'attrice nel registro delle nascite (registro B) di Lopagno: in altri termini, occorre indagare se la menzione ivi fatta, che l'attrice è figlia legittima del convenuto costituisca prova invincibile ed inoppugnabile e, subordinatamente, se la prova contraria sia ammissibile anche all'infuori di un procedimento inteso ad una vera e propria rettifica di un'iscrizione a registro di stato civile nel senso dell'art. 45 CC.

A questo proposito occorre osservare: I limiti della forza probatoria degli atti di stato civile costituiscono controversia assai complessa e la questione è risolta diversamente nelle diverse legislazioni (cfr. GAUTSCHI, Effetti delle iscrizioni nel registro di stato civile, p. 58 e seg.). Dal punto di vista del diritto federale nulla si oppone a che l'inesattezza di un'iscrizione non possa essere dimostrata

anche incidentalmente, cioè nel corso di una causa tendente ad altro scopo (per es. causa testamentaria ecc.) e punto non occorre che a tal uopo sia istituita procedura apposita di rettifica (art. 45 CC), la quale non è richiesta se non quando l'azione tenda *direttamente* ad una modifica formale dell'iscrizione od al suo annullamento: il che non si verifica nella fattispecie (cfr. RU 8 p. 307 e seg.; 9 p. 567 e seg). Quanto è della forza probatoria di un'iscrizione, la dottrina fa distinzione di valore capitale tra quelle che si riferiscono *direttamente* all'atto da testimoniare (per es. fatto e data della nascita, nell'atto di nascita, fatto e data della morte, nell'atto di decesso) e le menzioni puramente accessorie, che sogliono essere iscritte negli atti di stato civile solo per maggior chiarezza e precisione (ad es. menzione del matrimonio dei parenti nell'atto di nascita, del nome del padre e della madre nell'atto di morte ecc.): solo alle prime la dottrina prevalente attribuisce in genere (e salvo qualche eccezione) forza probatoria di documento pubblico (cfr. GAUTSCHI, l. c. p. 67; EGGER, Comm. osserv. 1° all'art. 33). Nel caso in esame, la menzione della filiazione dell'attrice è contenuta nell'atto di *nascita* (precisamente nella fede di battesimo) dell'attrice: essa è quindi di natura accessoria. A suo riguardo dunque quest'iscrizione non avrebbe, secondo la dottrina sopraccennata, valore di pubblico documento a senso dell'art. 9 CC. Giova inoltre osservare che, comunque, il nostro diritto positivo non esclude la prova contraria anche se si trattasse di documento pubblico nel senso dell'art. 9 CC (art. 9 lemma 2, 33 e 34 CC). La questione poi di sapere se questa controprova, che secondo il disposto dell'art. 9 al. 2 CC non dipende da forma speciale, sia stata raggiunta nel caso in esame, è questione di valutazione delle prove fornite, che dipende nel suo complesso dal diritto cantonale e dal criterio del giudice cantonale e sfugge all'indagine di questa Corte. Occorre del resto rilevare che l'iscrizione di cui si tratta è contenuta nel registro B, di cui è, per principio, discutibile la forza pro-

batoria, poiché non contiene che constatazioni fatte da terzi e non direttamente dall'ufficiale di Stato civile che ha proceduto all'iscrizione (art. 40 dell'ordinanza federale 25 febbraio 1910 sui registri di stato civile): e che, pur ammettendo che, in virtù dell'art. 100 di detta ordinanza, la fede di battesimo dell'attrice trascritta nel registro di Lopagno tenga luogo di atto di nascita, è giuocoforza ritenere che essa non costituisce se non debole indizio o vago principio di prova per le circostanze che non era destinata a documentare (dunque anche per la menzione della filiazione della neonata): tanto più che nel caso in esame non risulta neppure da chi l'ufficiale avesse avuto quell'indicazione. Aggiungasi, che il contenuto di questa fede di battesimo si trova in aperta contraddizione coll'atto di decesso della Saint-Amad, nel quale essa è dichiarata « nubile » e che l'attrice stessa ammette essere riescita vana ogni ricerca dell'atto di matrimonio (petizione p. 14 et 15) e non sostiene neanche in modo nè conseguente nè reciso la legittimità della sua filiazione (cfr. petizione p. 18, p. 14 ecc.). Se finalmente si considera, che anche il possesso di stato, cioè il possesso della qualità di figlia legittima vantato dall'attrice, non può costituire che un principio di prova, il cui valore non è regolato dal diritto federale ma da quello cantonale, ovvia ne risulta la conclusione che la deduzione implicita dell'istanza cantonale, che l'attrice non ha raggiunto la prova della sua filiazione legittima, non lede il diritto federale (cfr. art. 81 OG) e che quindi il ricorso sulla prima conclusione, per quanto ricevibile in ordine, deve essere respinto come sostanzialmente infondato.

2° —

Pronuncia :

Il ricorso, per quanto esso è ricevibile in ordine, è respinto come infondato nel merito e vien confermata la querelata sentenza 22 novembre 1918 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.